CILD Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili

CORONAVIRUS, ECCO LE MISURE ADOTTATE

Misure Generali

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (che estende all'intero territorio nazionale le prescrizioni impartite in precedenza solo per determinate aree geografiche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020)

Validità: fino al 3 Aprile 2020

ISTRUZIONE

- ***Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.***
- ***Sospesi viaggi di istruzione e uscite didattiche.***

ECCEZIONI

Nessuna eccezione.

CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO

- ***Vietati gli spostamenti in entrata e uscita, nonché all'interno dei territori.***
- ***Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena o sia risultato positivo al virus.***

ECCEZIONI

- Consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute.
- Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

N.B.: si deve comunque essere in grado di provare la sussistenza delle condizioni indicate sopra, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.

ASSEMBRAMENTO DI PERSONE

- ***Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.***

ECCEZIONI
Nessuna eccezione.

RISTORAZIONE

- ***Apertura consentita a servizi di ristorazione e bar dalle ore 6:00 alle 18:00, sempreché il gestore sia in grado di rispettare l'obbligo di assicurare la distanza di sicurezza interpersonale nei locali, con la sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.***

ECCEZIONI
Nessuna eccezione.

SPORT

- ***Chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere.***
- ***Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.***

ECCEZIONI
- Le competizioni sportive all'aperto sono ammesse solo a porte chiuse.
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
- Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.
- Lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

- ***Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e mercati chiusi nel weekend su tutto il territorio nazionale.***
- ***Centri estetici, centri tatuaggi e strutture termali chiusi nella Regione Lazio.***

ECCEZIONI

- Farmacie, parafarmacie e punti di vendita di generi alimentari rimangono aperti anche nel weekend.
- Le altre attività commerciali diverse dalla ristorazione potranno rimanere aperte a condizione che riescano a garantire la distanza di un metro fra i clienti, salvo diverse disposizioni regionali.

CONCORSI PUBBLICI

Sospesi.

ECCEZIONI

Si terranno regolarmente i concorsi svolti su sola base curriculare, quelli per il personale sanitario e per il personale della protezione civile.

ATTIVITÀ RICREATIVE

Sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In questi luoghi è sospesa ogni attività.

ECCEZIONI

Nessuna eccezione.

CILD Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili

Giustizia

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Validità: fino al 22 marzo 2020

UDIENZE

Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 Marzo 2020, senza la necessaria presenza dell'avvocato di fiducia o d'ufficio.

ECCEZIONI

Si svolgono le seguenti udienze in materia civile:

- Nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- Nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- Nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi urgenti;
- Nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- Nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

  In tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Si svolgono le seguenti udienze in materia penale:

- Udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- Udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:

  a) Udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;

  b) Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

  c) Udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;

  d) Udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

TERMINI

Sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati sopra fino al 22 Marzo 2020. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

ECCEZIONI

Le eccezioni sono le stesse previste per la sospensione delle udienze.

MISURE ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Gli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute. Queste misure saranno efficaci fino al 31 Maggio 2020 e possono includere:

- ***La limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari;***
- ***La limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici;***
- ***La celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze penali pubbliche;***
- ***La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto;***
- ***La previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 Maggio 2020 nei procedimenti civili e penali, salvo eccezioni.***

ECCEZIONI

Nessuna eccezione.